



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	QUARTA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ANTONIO	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1258/06
depositato il 26/04/2006

- avverso AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n° 10178/2006 I.V.A. 2002
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LECCE 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1258/06

UDIENZA DEL

02/03/2010,

ore 09:30

SENTENZA

N°

556/02/10

PRONUNCIATA IL:

02-03-2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14-03-2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARRA
Collaboratore Tributario

A

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26 aprile 2006 [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore [REDACTED], rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. Maurizio Villani, presso il quale ha eletto domicilio, impugnava l'atto di diniego di definizione di ritardati od omessi versamenti emesso dall'Agenzia delle Entrate: Ufficio di Lecce I.

Eccepiva il ricorrente, in via preliminare, la nullità dell'impugnato provvedimento per assunta carenza di motivazione e per difetto di sottoscrizione del medesimo.

Deduceva inoltre l'illegittimità ed infondatezza del diniego per errata interpretazione dell'art. 9 *bis* della legge 289/02, con specifico riferimento alle conseguenze del mancato tempestivo pagamento delle rate di condono fiscale successive alla prima.


Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto di diniego impugnato.

Si costituiva l'odierna Agenzia delle Entrate di Lecce che, riportandosi al proprio operato, ritenuto legittimo e fondato, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. All'udienza di discussione le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Priva di pregio appare l'eccepita carenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto l'atto impugnato, oltre ad esporre le ragioni giuridiche poste a base della pretesa fiscale, ha consentito all'odierno ricorrente di svolgere compiutamente le proprie difese.

Parimenti infondata si appalesa l'eccezione concernente la mancata sottoscrizione del provvedimento di diniego. Ciò in quanto il provvedimento *de quo* risulta firmato dal funzionario delegato dal direttore dell'Ufficio, in conformità al principio contenuto nell'art. 42 del D.P.R. 600/73 il quale dispone che "gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'Ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized name and a large number '2'.

Pertanto, in osservanza degli enunciati principi, l'atto in oggetto è conforme ai requisiti di legge.

Per quanto concerne l'eccezionale errata interpretazione dell'art. 9 *bis* della legge sul condono n. 289/02, occorre stabilire quale sia la conseguenza del mancato o ritardato versamento delle rate successive alla prima nella regolarizzazione dei versamenti di cui al comma 1 del citato articolo.

Al riguardo, la Commissione ritiene di dover condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'A.F., la circostanza che detto art. 9 *bis* non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento dei ratei successivi al primo, non porta alla inefficacia delle definizioni per condono nel caso, appunto, di mancato versamento delle rate successive alla prima.

Invero, non esiste una disposizione generale che imponga l'integrale pagamento delle somme indicate come dovute al fine di poter considerare perfezionata la definizione del "condono". Semmai, nel microsistema di cui alla legge 289/02, esiste una regola di segno opposto, per la quale la definizione è perfezionata con il semplice pagamento della prima rata.

In tali casi, le successive rate non versate potranno essere recuperate attraverso l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo *ex art.* 14 D.P.R. 602/73 e l'irrogazione di sanzioni pari al 30% delle somme non versate, oltre interessi, applicando per analogia il regime di non efficacia dei condoni e del recupero coattivo contemplato dagli artt. 7 - c. 5, 8 - c. 3, 9 - commi 12 e 17, 15 - c. 5 e 16 - c. 2, della legge 289/02. Norme che nel loro insieme costituiscono, come detto, un microsistema disciplinare valevole per tutti i casi di condono nei quali non siano stati effettuati - come nel caso che ci occupa - parte dei prescritti versamenti dilazionati.

Alla luce di delle argomentazioni sopra esposte deve ritenersi illegittimo il diniego di definizione di ritardati o omessi versamenti impugnato dall'odierno ricorrente; fatta salva la facoltà di recupero dell'ufficio, mediante autonoma iscrizione a ruolo, della restante parte dovuta.

La particolarità della questione oggetto di causa porta la Commissione a compensare le spese di lite.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 2 marzo 2010



Il Giudice estensore

Antonio Quarta



Il Presidente

Lamorgese Alfredo



4